



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE  
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E DEI  
COMUNI ADERENTI (ALFONSINE, BAGNACAVALLO,  
BAGNARA DI ROMAGNA, CONSELICE, COTIGNOLA,  
FUSIGNANO, LUGO, MASSA LOMBARDA, SANT’AGATA SUL  
SANTERNO), ARTICOLATI IN 7 LOTTI SEPARATI.**

**PERIODO 1/01/2020 - 31/12/2022**

<b>1. PREMESSE.....</b>	<b>3</b>
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SATER.....	3
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>4</b>
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2 CHIARIMENTI.....	4
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</b>	<b>5</b>
<b>4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....</b>	<b>7</b>
4.1 DURATA.....	7
4.2 OPZIONI E RINNOVI.....	7
<b>5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>6. REQUISITI GENERALI.....</b>	<b>9</b>
<b>7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....</b>	<b>10</b>
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	10
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	12
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
<b>8. AVVALIMENTO.....</b>	<b>14</b>
<b>9. SUBAPPALTO.....</b>	<b>15</b>
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA.....</b>	<b>15</b>
<b>11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</b>	<b>18</b>
<b>12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</b>	<b>18</b>
<b>13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</b>	<b>20</b>
<b>14. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>20</b>
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	21
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	21
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESSE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	23
<b>15. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA (limitatamente ai lotti 1, 2 e 3).....</b>	<b>27</b>
<b>16. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA".....</b>	<b>27</b>
<b>17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>27</b>
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	28
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	33
<b>18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>34</b>
<b>19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</b>	<b>34</b>
21.1 PER I LOTTI NN. 1 – 2 – 3 (DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ).....	35
21.2 PER I LOTTI NN. 4 - 5 - 6 - 7 (DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO).....	36
<b>22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>36</b>
<b>23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>38</b>
<b>24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>38</b>

## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1212 del 13/09/2019, questa Amministrazione ha disposto di affidare i servizi assicurativi a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni aderenti (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata Sul Santerno) per il periodo 2020 - 2022 , articolati nei seguenti 7 lotti separati :

- **Lotto 1** - polizza all risks property (ricomprende le precedenti polizze incendio, furto ed elettronica)
- **Lotto 2** - polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera
- **Lotto 3** - polizza Tutela legale
- **Lotto 4** - polizza kasko veicoli dipendenti
- **Lotto 5** - polizza Infortuni Cumulativa
- **Lotto 6** - polizza RC patrimoniale
- **Lotto 7** - polizza RCA Libro Matricola

L'affidamento avverrà - separatamente per ogni singolo lotto indivisibile sopra individuato (l'offerta dovrà riguardare per ogni singolo lotto tutti gli enti oggetto della procedura) - mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i. e con applicazione dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTRO QUALITA'/PREZZO ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii (in seguito Codice) relativamente al Lotto 1 – All Risks Property, al Lotto 2 – RCT/O e al Lotto 3 – Tutela Legale, in base ai parametri di valutazione di seguito esplicitati;
- CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b del Dlgs. 50/2016 s.m.i. (in seguito : Codice) relativamente al Lotto 4 – Kasko veicoli in missione, al Lotto 5 – Infortuni, al Lotto 6 – RC Patrimoniale e al Lotto 7 – RCA Libro Matricola.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Territorio dell'Unione della Bassa Romagna [codice NUTS: ITH57 ]

Denominazione Lotti:

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CIG</b>	<b>CUI</b>
1	ALL RISKS PROPERTY	8019301887	S02291370399201900044
2	RCT/O	8019307D79	S02291370399201900045
3	TUTELA LEGALE	8019323AAE	S02291370399201900046
4	KASCO VEICOLI DIPENDENTI	80193332F1	S02291370399201900047
5	INFORTUNI CUMULATIVA	80193343C4	S02291370399201900048
6	RC PATRIMONIALE	801933763D	S02291370399201900049
7	Rca LIBRO MATRICOLA	8019341989	S02291370399201900050

Il **Responsabile del procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Garelli Daniele, Dirigente Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna .

### 1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SATER

La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 messa a disposizione

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

dall'Agenzia Regionale Intercent – ER. Per l'espletamento della presente gara l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> .

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici firmati digitalmente, fatti salvi i casi in cui viene ammessa una diversa modalità di presentazione.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Progetto** ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: **Capitolati d'oneri relativi ai singoli lotti, Relazione del RUP;**
- 2) **Bando di gara;**
- 3) **Disciplinare di gara** e relativi allegati:
  - All. 1 - istanza di partecipazione;
  - All. 2 - DGUE - Documento Unico di Gara Europeo, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
  - All. 3 - schede per presentazione offerte tecniche suddivise nei 7 lotti in cui è articolato il servizio;
  - All. 4 - schede per presentazione offerte economiche suddivise per i 7 lotti in cui è articolato il servizio;

Trattandosi di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26 co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna [www.labassaromagna.it](http://www.labassaromagna.it), nella sezione "L'Unione" alla voce "Bandi di gara" in "Servizi /bandi in pubblicazione" al link <http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara>, nonché sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi e avvisi altri enti".

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le ore **18,00 del giorno 24/10/2019**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Mordenti ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Prot.: 2019 / 53708 del 13/09/2019

- Registro ALBO Numero 2117 del 13/09/2019 pubblicazione dal 16/09/2019 al 30/10/2019

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Unione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- **Lotto 1** - polizza all risks property (ricomprende le precedenti polizze incendio, furto ed elettronica) - CIG
- **Lotto 2** - polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera
- **Lotto 3** - polizza Tutela legale
- **Lotto 4** - polizza kasko veicoli dipendenti
- **Lotto 5** - polizza Infortuni Cumulativa
- **Lotto 6** - polizza RC patrimoniale
- **Lotto 7** - polizza RCA Libro Matricola

le cui caratteristiche, finalità ed obiettivi sono dettagliatamente indicate nei relativi capitolati.

#### Descrizione dei lotti

Lotto	Descrizione	CIG
1	ALL RISKS PROPERTY	8019301887
2	RCT/O	8019307D79
3	TUTELA LEGALE	8019323AAE
4	KASCO VEICOLI DIPENDENTI	80193332F1
5	INFORTUNI CUMULATIVA	80193343C4
6	RC PATRIMONIALE	801933763D
7	RCA LIBRO MATRICOLA	8019341989

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Lotto n. 1 - CIG 8019301887**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
1	all risks property	66510000-8 - servizi assicurativi	P	€ 786.000,00	€ 786.000,00	€ 131.000,00	€ 1.703.000,00

**Lotto n. 2 - CIG 8019307D79**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
2	RCT/O	66510000-8 - servizi assicurativi	P	€ 711.000,00	€ 711.000,00	€ 118.500,00	€ 1.540.500,00

**Lotto n. 3 - CIG 8019323AAE**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
3	tutela legale	66510000-8 - servizi assicurativi	P	€ 324.000,00	€ 324.000,00	€ 54.000,00	€ 702.000,00

**Lotto n. 4 - CIG 8019333F1**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
4	kasko veicoli dipendenti	66510000-8 - servizi assicurativi	P	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 12.000,00	€ 156.000,00

**Lotto n. 5 - CIG 80193343C4**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
5	infortuni cumulativa	66510000-8 - servizi assicurativi	P	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 16.000,00	€ 208.000,00

**Lotto n. 6 - CIG 801933763D**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
6	RC patrimoniale	66510000-8 - servizi assicurativi	p	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 26.000,00	€ 338.000,00

**Lotto n. 7 - CIG 8019341989**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
7	RCA libro matricola	66510000-8 - servizi assicurativi	p	€ 289.500,00	€ 289.500,00	€ 48.250,00	€ 627.250,00

**Oggetto dell'appalto**

Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo	Rinnovo	Proroga	Valore totale
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E DEI COMUNI ADERENTI. PERIODO 1/01/2020 - 31/12/2022	66510000-8 - servizi assicurativi	p	€ 2.434.500,00	€ 2.434.500,00	€ 405.750,00	€ 5.274.750,00

L'importo a base di gara è **al lordo** di eventuali imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Si precisa che per i servizi assicurativi l'IVA non è pertinente, bensì i premi sono soggetti ad imposte governative.

L'appalto è finanziato con entrate proprie.

Trattandosi di "servizi di natura intellettuale" ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono previsti oneri della sicurezza nè costi della manodopera;

**4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI****4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **3 anni, decorrenti dal 1/01/2020 e con scadenza al 31/12/2022.**

**4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni, per un importo complessivo di € 2.434.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, nei termini e con le modalità previste dai singoli capitolati speciali di polizza oggetto della presente procedura.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice ( **per un periodo massimo di 6 mesi** ) . In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 5.274.750,00 così articolato:

Lotto	Descrizione	Importo lordo annuo a base di gara (€)	Importo lordo per l'intera durata dell'appalto (TRIENNALE)	RINNOVO DI ALTRI 3 ANNI	6 mesi	TOTALE OPZIONI	VALORE MASSIMO STIMATO
1	ALL RISKS PROPERTY	€ 262.000,00	€ 786.000,00	€ 786.000,00	€ 131.000,00	€ 917.000,00	€ 1.703.000,00
2	RCT/O	€ 237.000,00	€ 711.000,00	€ 711.000,00	€ 118.500,00	€ 829.500,00	€ 1.540.500,00
3	TUTELA LEGALE	€ 108.000,00	€ 324.000,00	€ 324.000,00	€ 54.000,00	€ 378.000,00	€ 702.000,00
4	KASCO VEICOLI DIPENDENTI	€ 24.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 12.000,00	€ 84.000,00	€ 156.000,00
5	INFORTUNI CUMULATIVA	€ 32.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 16.000,00	€ 112.000,00	€ 208.000,00
6	RC PATRIMONIALE	€ 52.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 26.000,00	€ 182.000,00	€ 338.000,00
7	Rca LIBRO MATRICOLA	€ 96.500,00	€ 289.500,00	€ 289.500,00	€ 48.250,00	€ 337.750,00	€ 627.250,00
		<b>€ 811.500,00</b>	<b>€ 2.434.500,00</b>	<b>€ 2.434.500,00</b>	<b>€ 405.750,00</b>	<b>€ 2.840.250,00</b>	<b>€ 5.274.750,00</b>

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al *singolo lotto* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al *singolo lotto* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al *singolo lotto* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, ai *singoli lotti*. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

L'Unione provvederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro.

La partecipazione alla gara è riservata alle **compagnie di assicurazione** che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche **compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea**, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo **articolo 7** del presente Disciplinare, costituiti da:

- Operatori Economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- Operatori Economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) e g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice. È altresì consentita la partecipazione in coassicurazione, ex art. 1911 c.c.;
- Operatori Economici **con sede in altri stati membri dell'Unione Europea**, alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché del presente Disciplinare di gara;
- **Soggetti pubblici o organismi pubblici** (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti che verranno richiesti - successivamente all'aggiudicazione - agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

*oppure*

**b) Iscrizione**, per gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello stato di appartenenza

*oppure*

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

c) Iscrizione, per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative, all'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23/06/2004)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d) **(per i concorrenti avente sede legale in Italia)** il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

**(per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia)**

e) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

*oppure*

f) il possesso dell'**autorizzazione IVASS**, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

È, inoltre, **ammessa la coassicurazione** ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile, ferma restando la copertura del 100% del rischio e l'obbligo di responsabilità solidale nei confronti dell'Ente aggiudicatore fra le imprese coassicuratrici. La Società Delegataria dovrà ritenere - facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio del lotto per il quale concorre, mentre le singole imprese coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere - facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 20% del rischio. Qualora più imprese assicuratrici intendano partecipare in coassicurazione esse dovranno conferire o impegnarsi a conferire in caso di aggiudicazione della gara, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella tra di esse che assumerà il ruolo di Mandataria/Delegataria.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risultano:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**g) Una raccolta** totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA), non inferiore ad euro 100.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di € 100.000,000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo. Relativamente al Lotto 3) Tutela Legale l'importo si intende ridotto ad euro 10.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR. 445/200 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), firmata digitalmente, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale fatturazione) del fatturato specifico dichiarato con indicazione del ruolo e del titolo del firmatario;
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale fatturazione) del fatturato specifico dichiarato;
- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale fatturazione) del fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tale requisito è richiesto a a comprova e garanzia circa la effettiva capacità della società offerente, alla esecuzione di un servizio articolato e complesso come quello che coinvolge una molteplicità di enti Pubblici, come nel caso di specie.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**h) Esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio analogo:**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara e riferito al ramo assicurativo del/lotto /i per cui si intende partecipare, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- autocertificazione dei servizi prestati ; la stazione appaltante procederà comunque di ufficio alla verifica

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nel caso in cui la Ditta non sia in grado di fornire il mezzo di prova richiesto in quanto costituitasi in un tempo successivo al periodo di riferimento, dovrà essere fornito l'elenco dei servizi gestiti nel periodo di effettiva esistenza ed operatività della Ditta e l'importo del requisito dovrà rapportato all'effettivo periodo di attività.

Si precisa che negli atti di gara per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara, si invita/no la/e ditta/e concorrente/i a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra. Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, **non è causa di esclusione**.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che i requisiti di **idoneità di cui al punto 7.1. lett. a), b), c) d) e) ed f)** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di coassicurazione, o di

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o coassicuratrici o aderenti al contratto di rete.

In caso di RTI, il **requisito della raccolta premi di cui al punto 7.2 lett. g)**, dovrà essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i per intero come più sotto specificato.

In caso di coassicurazione, i della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dall'impresa considerata capogruppo. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i per intero come più sotto specificato.

La comprova del suddetto requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante produzione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA ovvero ancora altra documentazione contabile necessaria alla comprova.
- mediante le fatture e i contratti stipulati nello specifico settore richiesto.

Ove le informazioni sulla "Raccolta premi" non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, la documentazione a supporto deve essere rapportata al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale che la Stazione Appaltante si riserverà di verificare.

In caso di RTI o coassicurazione il **requisito del servizio analogo di cui al punto 7.3 lett. h)** dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria e pertanto comprovato dal raggruppamento.

Relativamente all'assunzione del rischio da parte di consorzi e di raggruppamenti di imprese e ad imprese in coassicurazione si rimanda a quanto già indicato dal presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o ad altri registri di cui al **punto 7.1 lett. a) ovvero b), così come anche c)** nel caso di cooperative ed anche i di cui alle lett. **d), e)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi*].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al *singolo lotto* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara per ogni singolo lotto e precisamente (salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice):

<i>Lotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo a base di gara</i>	<i>Cauzione 2%</i>
1	ALL RISKS PROPERTY	8019301887	€ 786.000,00	€ 15.720,00
2	RCT/O	8019307D79	€ 711.000,00	€ 14.220,00
3	TUTELA LEGALE	8019323AAE	€ 324.000,00	€ 6.480,00
4	KASKO VEICOLI DIPENDENTI	80193332F1	€ 72.000,00	€ 1.440,00
5	INFORTUNI CUMULATIVA	80193343C4	€ 96.000,00	€ 1.920,00
6	RC PATRIMONIALE	801933763D	€ 156.000,00	€ 3.120,00
7	Rca LIBRO MATRICOLA	8019341989	€ 289.500,00	€ 5.790,00

Nel caso di partecipazione a più lotti la ditta concorrente può presentare un'unica cauzione cumulativa, purchè nella medesima siano indicati specificatamente i lotti a cui partecipa ed i relativi importi.

- 2) *(nel caso in cui non sia già compresa nella cauzione di cui al punto 1)* **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico o con versamento presso la Tesoreria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - **Cassa di Risparmio di Ravenna spa** - sede di Lugo - Ufficio Tesoreria Enti **Codice IBAN: IT 66 A 06270 13199 T20990000380** precisando nella causale che si tratta di cauzione provvisoria e gli estremi della gara;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) occorrerà presentare scansione dell'attestazione dell'avvenuto versamento.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c), in caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (la fideiussione dovrà essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19/01/2018 , n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- A) **in originale sotto forma di documenti informatici**, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dall'obbligato principale (ditta partecipante) e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Compagnia assicuratrice emittente. Il documento dovrà essere corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore (della compagnia assicuratrice o istituto bancario) dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- B) sotto forma di **copia informatica di documento cartaceo** (scansione digitale), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con attestazione della conformità del documento all'originale attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà essere corredato da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore (della compagnia assicuratrice o istituto bancario) dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

<i>Lotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo a base di gara</i>	<i>Contributo ANAC</i>
1	ALL RISKS PROPERTY	8019301887	€ 786.000,00	€ 70,00
2	RCT/O	8019307D79	€ 711.000,00	€ 70,00
3	TUTELA LEGALE	8019323AAE	€ 324.000,00	€ 35,00
4	KASKO VEICOLI DIPENDENTI	80193332F1	€ 72.000,00	€ 0,00
5	INFORTUNI CUMULATIVA	80193343C4	€ 96.000,00	€ 0,00
6	RC PATRIMONIALE	801933763D	€ 156.000,00	€ 20,00
7	Rca LIBRO MATRICOLA	8019341989	€ 289.500,00	€ 20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura *in relazione* al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta articolata in:

- documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica per i Lotti 1, 2 e 3
- documentazione amministrativa ed offerta economica per i Lotti 4, 5, 6 e 7

deve essere effettuata su SATER - **in relazione ai singoli lotti per cui si intende partecipare** - secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base>

L'offerta deve essere collocata su SATER entro il termine perentorio delle ore **13:00 del giorno 30/10/2019**.

**È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.**

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Unione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Unione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Unione e messi a disposizione sul SATER nella sezione "Bandi avvisi e inviti".

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta digitale "Documentazione Amministrativa" deve contenere - per ogni singolo lotto per cui si presenta offerta - il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

##### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (assolto mediante pagamento del tributo con F 24) secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica (per i Lotti ove richiesta) e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Unione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

#### **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su SATER secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su SATER una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il modello di DGUE reso disponibile dalla Stazione Appaltante in formato editabile dovrà essere utilizzato unicamente in caso di partecipazione di consorzi per le dichiarazioni relative alle consorziate esecutrici .

#### **Parte I\_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega su SATER:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

- 6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE COMPRESSE NELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**14.3.1 Dichiarazioni integrative comprese nell'istanza**

Ciascun concorrente nell’istanza rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

- o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
  4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale / Partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale di rilascio, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1. a 10., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da



### 14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega su SATER:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016 , relativo al concorrente firmato digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria firmato digitalmente ;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice .
13. *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (se dovuta per il/i lotto/i per il/i quale/i partecipa);
15. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice la documentazione richiesta dal paragrafo 8 del presente disciplinare;
16. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato – Modello F24;
17. eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 14.1 (ultimo alinea);

### 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati redatta preferibilmente secondo il modello allegato1.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, redatta preferibilmente secondo il modello allegato1

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato1 attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**L'Unione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del mandato irrevocabile con rappresentanza (per R.T.I.), dell'atto costitutivo (per consorzi) o del contratto di rete (per**

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

**aggregazioni di imprese) ; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.**

#### **14.3.4 Segreti tecnici e commerciali**

Il concorrente deve dichiarare - nell'istanza allegato 1 - quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Unione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Unione si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che l'Unione non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA (LIMITATAMENTE AI LOTTI 1, 2 E 3)**

La busta digitale "offerta tecnica" da inserire su SATER - in relazione ad ogni lotto per il quale si partecipa - contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica predisposta preferibilmente **secondo il modello ("scheda di offerta tecnica")** reso disponibile dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare di gara debitamente compilato in ogni sua parte.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta digitale "Offerta economica" da inserire su SATER - in relazione ad ogni lotto per il quale si partecipa - contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente **secondo il modello ("scheda di offerta economica")** reso disponibile dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare di gara debitamente compilato in ogni sua parte.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta .

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato - **per singoli lotti separati ed indivisibili** - sulla base dei seguenti distinti criteri:

- **CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Codice – per i seguenti lotti indivisibili:
  - Lotto 1 – Polizza All Risk Property;
  - Lotto 2 – Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera;
  - Lotto 3 – Polizza Tutela Legale;
  
- **CRITERIO PREZZO PIU' BASSO** ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice– per i seguenti lotti indivisibili :
  - Lotto 4 – Polizza Kasko veicoli dipendenti;
  - Lotto 5 - Polizza Infortuni Cumulativa;
  - Lotto 6 – Polizza RC Patrimoniale;
  - Lotto 7 – Polizza RCA Libro Matricola;

L'appalto **dei lotti 1), 2) e 3)** sarà aggiudicato in base ai criteri indicati di seguito:

Parametro		Punteggio massimo attribuibile
A)	Offerta tecnica	70 punti
B)	Offerta Economica (prezzo)	30 punti
TOTALE		100 punti

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione esclusivamente tabellari (T) - vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto - elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

In tale ambito si precisa che:

- L'integrale accettazione delle condizioni dei singoli capitoli tecnici è condizione essenziale per la partecipazione alla gara. Qualora non vengano accettate varianti migliorative, non verranno assegnati punti per merito tecnico, pertanto il medesimo sarà pari a "0" (Zero).
- Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti all'Impresa che offrirà le migliori varianti al capitolo di ogni Lotto INDIVISIBILE, secondo i criteri di valutazione più avanti indicati.
- Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l'esclusione dalla gara.
- Si precisa che non saranno valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

## Criteri di valutazione Lotto n.1) ALL RISKS TUTELA DEI BENI

n.	Criterio	Punteggio massimo attribuibile	
		Punti	
1	Durata dell'assicurazione: recesso annuale	Punti	3
2	Recesso per sinistro	Punti	3
3	Franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato nella Tabella [LSF]	Punti	8
4	Terremoto- Inserimento massimo non indennizzabile	Punti	8
5	Terremoto – Aumento limite di indennizzo	Punti	8
6	Inondazioni, alluvioni - Inserimento massimo non indennizzabile	Punti	8
7	Inondazioni, alluvioni - Aumento limite di indennizzo	Punti	8
8	Aumento del limite di indennizzo (stop loss)	Punti	8
9	Claims Fee Preparation	Punti	8
10	Franchigia sezione Furto	Punti	8
//	<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>Punti</b>	<b>70</b>

*In dettaglio:*

### **1. Durata dell'assicurazione: recesso annuale**

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

### **2. Recesso per sinistro**

La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

### **3. Tabella [LSF] “Franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato nella Tabella”:**

La riduzione della franchigia per sinistro:

2. da 2.500,00 ad € 1.000,00, comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;
3. da 2.500,00 ad € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;
4. da 2.500,00 ad € 2.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

**4. Tabella [LSF] Terremoto –** fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00 a valere per singolo ente. Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

*In alternativa:*

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 150.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

*In alternativa:*

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

### **5. Tabella [LSF] Terremoto –**

Limite di indennizzo:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

*In alternativa:*

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 8.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

*In alternativa:*

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 6.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

## 6. Tabella [LSF] Alluvioni, Inondazioni – fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

*In alternativa:*

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 150.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

*In alternativa:*

Scoperto e franchigia per sinistro: l'inserimento di un massimo non indennizzabile di € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

## 7. Tabella [LSF] Alluvioni, Inondazioni –

Limite di indennizzo:

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

*In alternativa:*

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 8.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

*In alternativa:*

l'aumento da € 5.000.000,00 ad € 6.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2;

## 8. Tabella [LSF] Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)

**Stop Loss**

l'aumento del limite del 50% per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

*In alternativa:*

l'aumento del limite del 25% per sinistro e per periodo di assicurazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4;

## 9. Art. 39) Claims Preparation Fee

L'inserimento dell'Art.39 "Claims Preparation fee" come riportato in capitolato, fino alla concorrenza di € 40.000,00 per sinistro come indicato nella tabella [LSF] comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8;

## 10. Tabella [LSF] "Garanzie Furto, Rapina, Estorsione, Scippo – e altri sottolimiti":

La riduzione per tutti gli Enti della franchigia per sinistro, a valere sia per la garanzia "Furto, Rapina, Estorsione, Scippo" e per "Tutti i Sottolimiti": riduzione da € 500,00 ad € 250,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 8

### Criteria di valutazione Lotto n.2) RCT/O

n.	Criteria	Punteggio massimo attribuibile	
1	Durata dell'assicurazione: recesso annuale	Punti	2,5
2	Recesso per sinistro	Punti	2,5
3	Massimali RCT/O	Punti	10
4	Inserimento dell'art. 29) terremoto, Alluvioni ed inondazioni	Punti	10
5	Gestione Sinistri in Sir - Obbligo del Legale della Compagnia a partecipare alle negoziazioni	Punti	10
6	Gestione Sinistri in Sir - Obbligo di presenza GIL	Punti	10
7	Inserimento clausola di formazione e consulenza RCT/O	Punti	15
8	Inserimento Franchigia aggregata annua (a valere complessivamente per tutti gli enti)	Punti	10
//	<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>Punti</b>	<b>70</b>

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Mordenti ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Prot.: 2019 / 53708 del 13/09/2019

- Registro ALBO Numero 2117 del 13/09/2019 pubblicazione dal 16/09/2019 al 30/10/2019

*In dettaglio*

### **1. Durata dell'assicurazione: recesso annuale**

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2,5

### **2. Recesso per sinistro**

La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2,5

### **3. Massimali RCT-O**

RCT 15 milioni per sinistro e con il limite di € 15 milioni per ogni persona e 15 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 15 milioni per sinistro e con il limite di € 7 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 25.000.000,00 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 10

*In alternativa*

RCT 10 milioni per sinistro e con il limite di € 10 milioni per ogni persona e 10 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 10 milioni per sinistro e con il limite di € 5 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 20.000.000,00 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 5

### **4. Tabella [LSF] Inserimento dell'art. 29) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali**

L'inserimento della garanzia comporta l'attribuzione di punti in aumento pari a punti 10

### **5. Gestione della Franchigia in SIR**

L'accettazione di quanto di seguito esplicitato:

*“Obbligo del legale della Compagnia – per i sinistri sopra la franchigia – di partecipare alle negoziazioni assistite nei casi in cui la presenza sia ritenuta necessaria per la salvaguardia degli interessi dell'Ente stesso”* – l'accettazione comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10;

### **6. Gestione della Franchigia in SIR – Obbligo dell'incaricato della Compagnia o del loss adjuster**

L'accettazione di quanto di seguito esplicitato:

*“Obbligo dell'incaricato della compagnia aggiudicataria (o del Loss adjuster) di presenziare ai Gruppi Intersettoriali di Lavoro con cadenza bimensile o altra che verrà identificata dall'ente, con impegno alla partecipazione in loco di almeno il 50% degli incontri”* comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10.

### **7. FORMAZIONE e CONSULENZA RCT/O –**

L'inserimento dell'art. **“FORMAZIONE e CONSULENZA – INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART”**

*La Società rimborsa le spese – fino alla concorrenza di € 10.000,00 una tantum per l'intera durata contrattuale – per interventi di formazione e/o consulenza volti all'analisi dei rischi operativi assicurabili **in ambito di responsabilità civile verso terzi**, e di eventuali contromisure miranti a migliorare il profilo di rischio dell'organizzazione.*

*Il progetto INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART si compone di analisi della documentazione aziendale, compilazione di questionari da parte dei “Risk Owner” dell'organizzazione e/o alcune interviste mirate. L'attività, svolta per il tramite di soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dalla Società o dal Contraente deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe). Il rimborso avviene in favore del Contraente; qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del Soggetto incaricato.*

comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 15.

### **8. INSERIMENTO Franchigia annua aggregata (a valere complessivamente per tutti gli enti)**

**(DEFINIZIONI) Franchigia aggregata annuale**

*La sommatoria di singole franchigie che determina la massima esposizione finanziaria per periodo assicurativo a carico del Contraente, oltre la quale tutti i sinistri sono indennizzati integralmente dalla Società, ovvero sia al superamento della somma attribuita alla franchigia aggregata annua tutti i sinistri saranno liquidati senza l'applicazione della franchigia prevista per singolo evento. Laddove il contratto preveda una franchigia in S.I.R., la franchigia aggregata annua si intende applicata per i sinistri in eccesso alla stessa.*

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Mordenti ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Prot.: 2019 / 53708 del 13/09/2019

- Registro ALBO Numero 2117 del 13/09/2019 pubblicazione dal 16/09/2019 al 30/10/2019

(ARTICOLO) **FRANCHIGIA AGGREGATA ANNUA**

La presente assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia aggregata annua, pari a € xxx.xxxxxx (SI VEDA IMPORTI SOTTO RIPORTATI). Gli importi rientranti nella franchigia frontale concorreranno ad erodere la franchigia aggregata annua, restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico del Contraente a titolo di franchigia aggregata non potrà eccedere l'importo della franchigia aggregata per anno.

Al raggiungimento dell'importo aggregato annuale di cui sopra non si applicherà più la franchigia fissa per i sinistri occorsi nel periodo assicurativo di riferimento (a valere complessivamente per tutti gli enti)

EURO 75.000 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 10

*In alternativa*

EURO 100.000 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 7

*In alternativa*

EURO 150.000 sarà attribuito un punteggio in aumento pari a punti 4

**Criteria di valutazione Lotto n.3) TUTELA LEGALE**

	Criteri	Punteggio massimo attribuibile	
		Punti	
1	Massimale per persona	Punti	6
2	Massimale per sinistro che coinvolga più persone	Punti	6
3	Massimale per anno	Punti	10
4	Recesso annuale	Punti	5
5	Recesso per sinistro	Punti	5
6	Controversie inerenti alle vertenze amministrative (10.4)	Punti	6
7	Controversie inerenti al diritto del lavoro (10.5)	Punti	6
8	Opposizioni alle sanzioni amministrative (10.6)	Punti	6
9	Liquidazione delle spese	Punti	10
10	Liquidazione delle spese	Punti	10
//	<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>Punti</b>	<b>70</b>

*In dettaglio*

**1.Massimale per persona**

L'aumento da 50.000,00 ad € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

*In alternativa:*

L'aumento da 50.000,00 ad € 80.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4

*In alternativa:*

L'aumento da 50.000,00 ad € 70.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2

**2.Massimale per evento che coinvolga più persone**

L'aumento da 80.000,00 ad € 150.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

*In alternativa:*

L'aumento da 80.000,00 ad € 120.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 4

*In alternativa:*

L'aumento da 80.000,00 ad € 100.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 2

**3.Massimale per anno**

L'aumento da 150.000,00 ad € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10

*In alternativa:*

L'aumento da 150.000,00 ad € 200.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 5

**4.Durata dell'assicurazione: recesso annuale**

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Mordenti ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Prot.: 2019 / 53708 del 13/09/2019

- Registro ALBO Numero 2117 del 13/09/2019 pubblicazione dal 16/09/2019 al 30/10/2019



La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 5

#### **5. Recesso per sinistro**

La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 5

#### **6. Controversie inerenti alle vertenze amministrative (10.4)**

L'inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

#### **7. Controversie inerenti al diritto del lavoro (10.5)**

L'inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

#### **8. Opposizioni alle sanzioni amministrative (10.6)**

L'inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

#### **9. Liquidazione delle spese (art. 9) – inserimento della precisazione di garanzia**

L'inserimento della seguente precisazione di garanzia *“La società non potrà in alcun caso richiedere la procedura di opinamento della parcella/nota/nota proforma/fattura, ecc., presentata dal legale incaricato, qualora l'ammontare della stessa non superi del 40% il parametro ministeriale Max. stabilito dal DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018”*, comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10

#### **10. Liquidazione delle spese (art. 9) – inserimento della precisazione di garanzia**

L'inserimento della seguente precisazione di garanzia *“Nel caso in cui le spese del giudizio siano liquidate in sentenza dall'Autorità, la società si impegna a liquidare all'assicurato (persona fisica /Ente contraente) le maggiori spese sostenute e derivanti da quanto liquidato in sentenza con quanto richiesto nella parcella/nota proforma/ecc. del legale incaricato “ -* comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 10

**I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno il punteggio agli elementi qualitativi nel seguente modo: agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base delle specifiche indicazioni sopra dettagliate in relazione all'elemento richiesto.**

**Non si procederà con alcuna riparametrazione del punteggio ottenuto trattandosi di valori assoluti automatici tabellari.**

### **17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

All'offerta economica - **per ogni singolo lotto** - è attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente "Formula":

$$P_{(a)} = \frac{R_{\min} \times 30}{R_{(a)}}$$

dove:

- $P_{(a)}$  = punteggio attribuito al concorrente (a)
- $R_{(a)}$  = valore offerto dal concorrente (a) (premio annuo lordo offerto dal concorrente).
- 30 = punteggio economico massimo assegnabile.
- $R_{\min}$  = valore dell'offerta più conveniente (premio annuo lordo più basso offerto).

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio annuo lordo così come indicato nella scheda di offerta economica.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni lotto INDIVISIBILE e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello più favorevole per l'Ente.

Ogni singolo lotto INDIVISIBILE verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici ed economici.

In caso di parità del punteggio complessivo riportato da due o più concorrenti, l'aggiudicazione sarà operata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nel merito tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

### **17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

L'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica sarà la somma dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

**Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:**

- **PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (somma dei punti qualitativi dell'offerta tecnica);**
- **PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.**

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri di valutazione e relativo punteggio totale si terrà conto dei valori con tutti i decimali gestibili dal sistema informatico SATER e, per i conteggi effettuati fuori SATER, dal sistema CALC.

### **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: **seduta pubblica virtuale il giorno 31/10/2019 alle ore 8:30** mediante collegamento al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Le successive sedute verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite avviso su SATER.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER; successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di inserimento dell'offerta;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Unione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori partecipanti, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice - limitatamente ai lotti 1, 2 e 3 - è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 20. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, LIMITATAMENTE AI LOTTI NN. 1 - 2 - 3

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità più sopra descritte.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Servizio Appalti che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste contenenti la documentazione amministrativa o l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

### 21.1 PER I LOTTI NN. 1 – 2 – 3 (DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA )

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice - così come modificato dalla L. 55/2019 - e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Servizio Appalti richiede tramite SATER al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e le trasmette al RUP.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Vengono escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

### 21.2 PER I LOTTI NN. 4 - 5 - 6 - 7 (DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO)

#### Lotti 4-5 (importo inferiore alla soglia comunitaria)

Ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice.

In ogni caso l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 ai sensi del comma 3-bis del citato art. 97 i calcoli previsti dai commi 2 e 2bis dell'art. 97, non saranno effettuati.

In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo del citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

#### Lotti 6 -7 (importo superiore alla soglia comunitaria)

Si applica l'art. 97 del Codice ed in particolare i commi 1, 2 e 2-bis) per l'individuazione degli operatori economici che dovranno fornire spiegazioni sul prezzo offerto.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo del citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà - **per ogni singolo lotto** - la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Servizio appalti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio / la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di **revoca dell'aggiudicazione**.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i contratti relativi ai servizi di cui all'oggetto verranno formalizzati mediante sottoscrizione di singole polizze assicurative ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. c) del vigente Regolamento dei contratti e che per ciascuna polizza l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna rivestirà la figura di firmatario del contratto anche in nome e per conto dei singoli enti, e verrà sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Unione stessa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimata in **€ 3.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Informativa ai sensi D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679*

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA - Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna (dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità che conformemente a quanto stabilito dalla normativa, assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., presentando apposita istanza al responsabile del trattamento che è il Dirigente firmatario del Bando.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. I dati forniti, saranno utilizzati nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I dati vengono, altresì, comunicati, all'ANAC per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e al Committente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., le informazioni relative all'appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm. e dall'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 ss.mm..

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non partecipazione alla procedura di gara.